

Delib.G.R. 27 dicembre 2004, n. 1357 .

## **Linee-guida per l'assegnazione del "Fondo di solidarietà regionale".**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 19 gennaio 2005, n. 3, parte seconda.

La Giunta regionale

Vista la legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati";

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; (1)

Visto il Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004 approvato con Delib.C.R. 24 luglio 2002, n. 122;

Vista la Delib.C.R. 27 luglio 2004, n. 108 "Aggiornamento per l'anno 2004 del Piano Integrato Sociale Regionale";

Visto in particolare il punto 3.4.1 dell'allegato A, parte integrante della Delib.C.R. 27 luglio 2004, n. 108 dove, all'ultimo paragrafo, si precisa che è riservato un Fondo di Solidarietà da attribuire ai Comuni che ne avanzino istanza motivata alla Regione Toscana al fine di venire incontro a situazioni con carattere di urgenza e di difficile soluzione a livello locale e di zona.

Tale Fondo è riservato ai Comuni con modeste capacità di spesa che si trovino nell'obbligo di sostenere carichi economici imprevedibili anche sulla base di disposizioni dell'autorità giudiziaria e tali da porre in crisi gli equilibri del proprio programma di bilancio;

Ritenuto opportuno, in ottemperanza con quanto previsto dalla citata Delib.C.R. 27 luglio 2004, n. 108 indicare criteri e modalità per l'attuazione del fondo di solidarietà regionale attraverso la definizione di "Linee-guida per l'assegnazione del fondo di solidarietà regionale", come indicato nell'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;

A voti unanimi

Delibera

- di approvare le "Linee-guida per l'assegnazione del fondo di solidarietà regionale", così come specificato nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della legge regionale n. 9/1995, è pubblicato per intero, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 18/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A)

### **Linee-guida per l'assegnazione del "Fondo di Solidarietà Regionale"**

#### **1) Finalità**

In ottemperanza a quanto previsto nell'allegato A, parte integrante della Delib.C.R. 27 luglio 2004, n. 108 di aggiornamento del PISR 2002-2004 per l'anno 2004 (punto 3.4.1), è riservato un Fondo di Solidarietà da attribuire ai Comuni che ne avanzino istanza motivata alla Regione Toscana al fine di venire incontro a situazioni con carattere di urgenza e di difficile soluzione a livello locale e di zona. Tale Fondo è riservato ai comuni con modeste capacità di spesa che si trovino nell'obbligo di sostenere carichi economici imprevedibili anche sulla base di disposizioni dell'autorità giudiziaria e tali da porre in crisi gli equilibri del proprio programma di bilancio.

Il presente fondo integra e non sostituisce il fondo di solidarietà costituito a livello di ciascuna zona socio-sanitaria che rimane la forma privilegiata e prioritaria di risposta per le situazioni impreviste e gravose di fronte alle quali si possono trovare i singoli Comuni.

L'attivazione della seguente misura di solidarietà regionale è realizzata in maniera sperimentale e sarà oggetto di specifiche azioni di monitoraggio in itinere e di verifica finale.

## **2) Requisiti di accesso**

L'attribuzione di contributi di rimborso derivanti dal fondo di solidarietà regionale può essere richiesta in presenza di due requisiti. Il primo riguarda la tipologia delle situazioni sociali cui il singolo Comune della Zona sociosanitaria ha fatto fronte o sta facendo fronte; il secondo riguarda la capacità di spesa dell'ente medesimo, che deve essere modesta:

### a) Tipologia delle situazioni sociali.

Saranno prese in considerazione in via esclusiva:

- le situazioni che presentano carattere d'urgenza ed emergenza, che esigono decisioni immediate e rapide, al fine di contrastare gravi e certi effetti dannosi;
- la non programmabilità dell'intervento dovuta alla straordinarietà ed eccezionalità dell'evento o all'inatteso esito del progetto individualizzato di presa in carico, predisposto in precedenza dai servizi sociali;
- le situazioni urgenti e imprevedibili cui non si può far fronte attraverso la rete ordinaria dei servizi e delle prestazioni istituzionali e delle reti sociali di zona e di area vasta. Deve trattarsi di risposte che, pur non essendo previste nell'ambito della programmazione ordinaria, risultano coerenti con la stessa;
- le situazioni che danno luogo a prestazioni e interventi obbligatori per i Comuni, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti o da atti prescrittivi dell'autorità giudiziaria;
- gli interventi devono riguardare la soddisfazione improcrastinabile di bisogni primari di sussistenza, di protezione e socio-relazionali in situazioni imprevedibili di abbandono, privazione, allontanamento impellente dal nucleo di appartenenza, violenza psico/fisica tale da costituire grave pregiudizio o altra condizione straordinaria e critica.

Costituiscono esempi in tal senso:

- ◆ Casi di minori in circostanza di grave e improvvisa crisi sociofamiliare: stato di abbandono, minori non accompagnati, vittime di abusi o maltrattamento grave, in situazione e a rischio di pregiudizio grave, allontanati dalla famiglia con provvedimento dell'autorità giudiziaria o in presenza di "consenso consapevole" dei genitori o degli esercenti la potestà.
- ◆ Le emergenze di adulti vittime di violenza, abuso, grave maltrattamento, sfruttamento, privi di rete familiare di supporto;
- ◆ Nuclei monoparentali, in presenza di figli minori o a rischio di esclusione sociale, forzatamente allontanati dalla propria famiglia per motivi di gravissima conflittualità o abbandono;
- ◆ Interventi urgenti a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- ◆ Anziani non autosufficienti o in condizione di grave disagio, disabili motori, sensoriali, psichici, soggetti senza fissa dimora, in caso di improvviso e inesorabile venir meno delle condizioni di assistenza e sostegno da parte della rete familiare, comunitaria e/o istituzionale;
- ◆ Esiti da eventi dannosi, imprevedibili, che hanno causato la perdita della sistemazione alloggiativa da parte di soggetti socialmente deboli.

Gli interventi di cui al presente allegato riguardano cittadini residenti o dimoranti, secondo quanto definito all'*art. 3, L.R. n. 72/1997*.

Nella decisione di intervento di urgenza, l'ente locale accerta l'impossibilità da parte dei soggetti destinatari dell'intervento a farsi carico dei costi, secondo il proprio regolamento delle prestazioni socio-assistenziali e attiva la valutazione professionale del caso.

Nella definizione della modalità di intervento di urgenza attivate o in via di attivazione dovrà essere privilegiato il rispetto degli aspetti relazionali, affettivi, evolutivi dei soggetti coinvolti, favorendo, se non diversamente prescritto, il mantenimento della persona nel proprio ambiente socio-relazionale e comunitario.

In seguito all'intervento di urgenza è necessaria la predisposizione di un progetto individualizzato di presa in carico, volto ad integrare le risorse personali, familiari, sociali, istituzionali e di rete e favorire la continuità assistenziale.

Il presente fondo di solidarietà regionale riguarda episodi avvenuti nell'arco dell'anno 2004.

#### **b) Criteri per la definizione di "modeste capacità di spesa"**

Saranno ammessi al contributo gli enti locali con modeste capacità di spesa, valutate sulla base dei seguenti criteri:

1. Comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti;
2. Comuni il cui indicatore di disagio calcolato secondo la Delib.G.R. 22 novembre 2004, n. 1159 "Definizione dell'indicatore unitario del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39" sia superiore al doppio del punteggio unitario di disagio più basso della graduatoria prevista dalla Delib.G.R. 22 novembre 2004, n. 1189 "Approvazione della graduatoria generale del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39".

#### **3) Priorità**

Costituiscono condizione di priorità per l'attribuzione del contributo del fondo di solidarietà regionale:

- 1) l'aver attivato fondi di solidarietà all'interno della Zona socio-sanitaria;
- 2) gli interventi a favore di minori e di soggetti dimoranti, la cui presenza sul territorio non è quantificabile in sede di programmazione in quanto derivante da eventi eccezionali o fenomeni nuovi, considerando che ciò determina una minore concentrazione del carico e del disagio sociale sui Comuni di grandi dimensioni.

La valutazione riguardo alle priorità terrà conto, inoltre, dei seguenti indicatori:

- Rapporto proporzionale fra spesa totale dell'ultimo bilancio e spesa socio-assistenziale;
- Rilevanza del costo previsto dell'intervento attuato o in via di attivazione;
- Rilevanza dell'importo stanziato dall'ente locale, dalla zona sociosanitaria, da altri soggetti pubblici e privati per la situazione d'urgenza;
- La minore dimensione demografica.

#### **4) Condizioni di erogazione del contributo**

Il contributo è assegnato al Comune interessato, come contributo straordinario di carattere non strutturale. L'importo per ciascun caso (sia esso relativo ad un solo soggetto o a gruppo familiare) non potrà superare 20.000 euro. Nel caso un Comune presenti domande relative a più casi, l'importo massimo non potrà superare 40.000 euro. Il tetto massimo di contributo che può essere assegnato a ciascuna zona sociosanitaria (per i casi dei Comuni ad essa afferenti) è fissato in euro 100.000 complessivi.

L'erogazione del contributo è vincolata alla dimostrazione che la soluzione dell'intervento dettato dalla situazione di urgenza ha comportato e comporta gravi difficoltà finanziarie a livello del bilancio comunale e di zona sociosanitaria.

I soggetti beneficiari del contributo dovranno far pervenire, entro sei mesi dall'attribuzione, la rendicontazione del costo dell'intervento.

#### **5) Modalità per la presentazione della domanda**

Le domande dovranno pervenire a Regione Toscana, Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà - Settore "Programmazione delle politiche sociali integrate e valutazione progetti locali", a firma del Presidente dell'Articolazione Zonale, entro 90 giorni dalla

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione allegando la scheda informativa che verrà predisposta dalle competenti strutture regionali.

Saranno prese in considerazione le domande relative ad episodi avvenuti nell'arco dell'anno 2004.

L'ammissione al contributo di rimborso avverrà a seguito della verifica da parte della Regione Toscana della presenza dei requisiti previsti secondo il punto 2, lettere a) e b), del presente documento.

I contributi di rimborso verranno erogati dalla Regione Toscana secondo gli elementi di priorità elencati al punto 3) e in ordine alla data di arrivo delle domande ammesse al contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Farà fede la data di protocollo di arrivo della domanda.

La decisione sarà assunta dal Dirigente del settore "Programmazione delle politiche sociali integrate e valutazione progetti locali" con proprio atto.